

Publicato il 13/07/2017

N.02927 2017 REG.PROV.CAU.  
N. 05126/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 5126 del 2017, proposto dai sigg.ri Tiziana Agostino, Roberta Beccio, Luisa Baiano, Sara Ciambra, Cristina Coppola, Monica Capasso, Anna Rita Cardilli, Marco Castagnola, Giordana Di Carlo, Chiara De Gennaro, Annalisa Da Graca, Anna Maria De Rosa, Galyna Grazhdan, Carlos Horacio Lugo, Serena Lo Turco, Giada Mastrogiacomo, Ionel Potlog, Adamo Rondoni, Tommaso Riso, Angela Orsini, Rocco Scarcella, Marica Scotellaro, Andrea Segatori, Virginia Santato, Aniello Esposito, Romina Talone, Donatella Valeriani, Maria Laura Vassallo, rappresentati e difesi dagli avvocati Carmela Musolino, Fernando Gallone, Iole Urso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fernando Gallone in Roma, viale Giulio Cesare n. 51/A;

*contro*

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, non costituito in giudizio;

*nei confronti di*

Giordano Giuliani e Giulia Maderni, non costituiti in giudizio;  
per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sezione III quater n. 7458/2017, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 40 posti di collaboratore professionale sanitario;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, in merito alla ritenuta inammissibilità del ricorso, le argomentazioni del T.A.R. meritano un approfondito esame ulteriore, in contraddittorio tra le parti, giacché in questo caso tutti i soggetti che hanno sottoscritto il ricorso collettivo censurano sotto identici profili il meccanismo di preselezione e tutti attendono il medesimo risultato positivo, cioè l'annullamento della prova preselettiva in cui non hanno conseguito il risultato minimo utile per l'ammissione alla prova scritta;

Ritenuto poi, quanto ai motivi di merito ritenuti dal T.A.R. "manifestamente infondati", che la valutazione in questa sommaria fase di delibazione dell'appello non potrebbe sviluppare in modo adeguato le complesse censure riferite ad un estremamente complesso sistema di prove, articolate in diciotto diverse sezioni;

Ritenuto che, dopo aver intrapreso tale complessa fase di procedura preselettiva, non sia tanto pregiudizievole per l'Azienda appellata un brevissimo differimento delle prove scritte, a fronte della sicura condizione di *periculum in mora* degli appellanti che, ove ottenessero apprezzamento positivo delle loro censure, vedrebbero definitivamente precluso l'accesso alla prova scritta, il che poi – con pregiudizio per l'Azienda – imporrebbe una nuova prova scritta per gli esclusi, ovvero una sessione straordinaria di recupero;

Ritenuto, quindi, che dal bilanciamento di contrapposti interessi emerge la necessità che, sia pure per un brevissimo periodo, l'istanza cautelare sia accolta, con il rinvio

della prova scritta a data non anteriore a quella in cui avrà luogo la discussione collegiale in Camera di Consiglio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari temporanee, e per l'effetto sospende l'esecutorietà della sentenza appellata, di conseguenza dispone che la data di svolgimento della prova scritta sia successiva a quella in cui si terrà la discussione collegiale in Camera di Consiglio, fissata al 27 luglio 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 13 luglio 2017.

**Il Presidente**  
**Franco Frattini**

IL SEGRETARIO